

Azienda Consorziale
" Parco Regionale dell'Appia Antica "
Il Presidente

Roma, 16 marzo 1994

Al Pubblico Ministero
Maria Cordova
della Procura della
Repubblica di Roma

Alla Procura di Roma
presso il Tribunale

Esposto.

Avendo avuto notizia a mezzo stampa (La Repubblica, 6 marzo 1994) di un intervento di trasformazione di uno o più casali in un complesso residenziale, offerto ora in vendita, in pieno parco dell'Appia Antica ed in zona destinata a parco pubblico dal Piano Regolatore di Roma,

risultando un intervento di tale natura in contrasto sia con la legge istitutiva del Parco sia con il Piano Regolatore di Roma sia anche con la legge nazionale sulle aree protette,

ritenendo pertanto possibile che tale intervento sia privo dei titoli e delle autorizzazioni necessarie, ovvero posto in essere in contrasto sostanziale con questi,

si chiede di voler verificare l'esistenza, la legittimità e l'ammissibilità delle concessioni ed autorizzazioni eventualmente rilasciate alla Soc. Interimmobili SRL, con sede in piazza Ungheria n. 6, forse rappresentata da tale Giampaolo Ramboni, ovvero alla Società Farnesiana SRL, Residenza Appia Antica, via Appia Antica 202-218.

I titoli di cui sopra riguardano un complesso residenziale denominato "I casali della Farnesiana", sito in Via Appia Antica, 216, copia del cui documento pubblicitario è allegata al presente esposto.

Si chiede inoltre di voler perseguire ogni responsabile degli abusi eventualmente riscontrati e di voler porre in essere

ogni misura necessaria ad interrompere gli atti che risultassero non legittimamente avviati, al fine di impedire maggiori danni.

A quanto appare dal dépliant sembra trattarsi di un intervento di frazionamento ed eventuale cambiamento di destinazione d'uso delle parti agricole di uno o più antichi casali, in zona sottoposta a vincolo paesistico in base alle leggi 1497/'39 e 1089/'39.

Si ricorda che ciò contrasta:

1) con l'art. 16, punto a), primo comma, della legge istitutiva del parco dell'Appia Antica (L.R. 66/88) che recita: "Fino all'approvazione del Piano di assetto del parco è vietato eseguire opere edilizie, manufatti di qualsiasi genere". Per l'art. 31 della legge 457/78 tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono definiti "opere", attribuendo alla singola azione o categoria di intervento edilizio il significato di "opera edilizia".

Pertanto il divieto dell'art; 16 è un divieto assoluto di ogni intervento innovativo.

2) Con l'art. 6, comma 3 della legge sulle aree protette 394/91, che nelle misure di salvaguardia dei parchi consente solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 31 della legge 457/78. Tale prescrizione inibisce quindi sia frazionamenti delle unità immobiliari esistenti sia la variazione di destinazione d'uso.

3) Con l'art. 15 delle N.T.A. del Piano Regolatore di Roma che, per le zone N (verde pubblico), non consente la destinazione d'uso residenziale. Pertanto un'autorizzazione che comportasse l'aumento di tale destinazione sia per effetto di frazionamento sia per effetto di trasformazione d'uso da agricola a residenziale sarebbe in contrasto con tali prescrizioni.

4) Con l'art. 31 della legge 457/78, primo comma, punto c) e con l'ordine di servizio (di recepimento della legge) n. 12 del '79 del Comune di Roma i quali negli interventi di restauro e risanamento conservativo per il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio oggetto

dell'intervento, non consentono frazionamenti delle singole unità immobiliari che lo compongono.

Si fa inoltre presente che la legge istitutiva del parco (L.R. 66/88), ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto F della legge 431/85, costituisce decreto di vincolo ambientale: e pertanto i suoi contenuti prescrittivi, come l'art. 16, non possono essere ignorati dagli enti preposti alla tutela dei beni disciplinati dalla legge 1497/39 e dalla legge 1089/39 come purtroppo spesso accade, e dal Comune di Roma al quale i vincoli vengono notificati perché intervenga nelle funzioni di vigilanza sulle attività urbanistico-edilizie, per il loro rispetto.

Con stima e osservanza

Antonio Cederna

Presidente dell'Azienda Consorziale
del Parco dell'Appia Antica

archiviocederna.it